



febbraio 2024

taxnews

Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise e
imposte sulla produzione e sui consumi

Settore doganale

- Consiglio europeo - Comunicato stampa 27 novembre 2023 - EU-Nuova Zelanda: Il Consiglio dà il via libera finale all'Accordo di Libero Scambio
- Regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
- Commissione europea - Comunicazione dell'8 novembre 2023 - 2023 Communication on EU Enlargement Policy
- Commissione europea - Comunicato stampa del 15 novembre 2023 - Il valore degli accordi commerciali dell'UE supera i 2 000 miliardi di €
- Provvedimenti relativi a misure antidumping e antisovvenzioni
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 03 novembre 2023 -Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: posticipo della data di adesione alle fasi funzionali AES-P1 e NCTS-P5
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 30 novembre 2023 - Accesso al portale Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Prot. 690749/RU - CIRCOLARE N. 23/2023 del 17.11.2023 - Applicazione dell'articolo 194 CDU - Svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 25/2023 - Applicazione dell'articolo 303 T.U.L.D. - Revisione parziale della nota prot. n. 16407/RU del 09/02/2015 sul calcolo delle sanzioni in caso di dichiarazione contenente più articoli

Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto del 7 novembre 2023 - Modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023 (GU n. 268 del 16.11.2023)
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto del 3 novembre 2023 - Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 (GU Serie Generale n.272 del 21.11.2023)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - prot. 686815 del 15/11/2023 - Circolare n. 22 - Gasoli paraffinici di sintesi o da idrotrattamento. Tenuta dei registri di c/s e disciplina inventariale. Istruzioni operative. Pubblicata il 16/11/2023





UNIONE EUROPEA - XII PACCHETTO SANZIONI RUSSIA - 18 DICEMBRE 2023

- [Regolamento \(UE\) 2023/2878 del Consiglio - modifica regolamento \(UE\) n. 833/2014;](#)
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2875 del Consiglio - Attuazione Regolamento \(UE\) n. 269/2014](#)
- [Regolamento \(UE\) 2023/2873 del Consiglio - Modifica Regolamento \(UE\) 269/2014](#)

Il 18 dicembre scorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i tre regolamenti in oggetto, che costituiscono il cosiddetto "Dodicesimo pacchetto" di sanzioni nei confronti della Russia, a seguito del perdurare delle sue azioni in Ucraina.

Di seguito le novità principali :

- Introduzione del divieto di importazione di diamanti russi che, in una fase iniziale, riguarderà solo i diamanti non industriali estratti, trasformati o prodotti in Russia, ma che si applicherà anche ai diamanti russi lavorati in un paese terzo (1 marzo 2024) e a diamanti prodotti in laboratorio, gioielli e orologi contenenti diamanti di origine russa (1 settembre 2024). A tal fine, verrà concordato in sede di G7 un sistema per il tracciamento dei diamanti grezzi.
- Ampliamento dell'elenco dei beni che generano introiti significativi per la Russia, elencati all'allegato XXI e di cui sono vietati acquisto, trasferimento e importazione. Di particolare rilievo l'inclusione delle materie prime per la produzione dell'acciaio (*es. ghise gregge, ferroleghie, prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali, polveri di ghisa, ferro o acciaio*), nonché di fili, barre, aste e profilati di alluminio e di altri prodotti metallici (*es. fili di rame*). Da annotare anche l'inclusione in tale elenco dei gas liquefatti (*es. GPL*).
- Ampliamento dell'elenco dei beni e delle tecnologie che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, di cui all'Allegato VII.
- Modifica del divieto di importazione dei prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII, trasformati in un paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici a loro volta elencati, con previsione della deroga dall'obbligo di presentazione della prova di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati nella trasformazione se il prodotto è importato da uno dei paesi partner elencati all'allegato XXXVI (di nuova introduzione e che, attualmente, comprende Svizzera e Norvegia). Viene inoltre posticipata al 1° ottobre 2028 l'applicazione del divieto di importazione per i prodotti siderurgici elencati all'allegato XVII, trasformati in un paese terzo, che incorporano prodotti siderurgici con codice NC 7207 12 10 e 7224 90 originari della Russia.
- Aggiunta di 29 entità russe e di paesi terzi all'elenco delle entità associate al complesso militare e industriale russo (tra cui entità registrate in Uzbekistan e Singapore).
- Nuovi controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso/ tecnologie, compresi prodotti chimici, termostati, motori e servomotori a corrente continua per veicoli aerei senza pilota (UAV), macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi, con l'obiettivo di indebolire le capacità militari della Russia.
- Nuovi divieti di esportazione di beni industriali dell'UE per contrastare le capacità della Russia nel settore industriale, tra cui macchinari e parti, prodotti per l'edilizia, prodotti trasformati di acciaio, rame e alluminio, laser e batterie.
- Introduzione dell'obbligo per gli operatori di vietare contrattualmente la riesportazione in Russia di determinate categorie di beni sensibili, tra cui i beni relativi all'aviazione, i carboturbi, le armi da fuoco e i beni che figurano nell'elenco dei prodotti comuni ad alta priorità.

Con il Regolamento (UE) 2023/2875, è stato modificato l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, con l'inserimento di 61 persone e 86 entità.

Il Regolamento (UE) 2023/2873, infine, interviene a modifica del regolamento 269/2014, in particolare sui criteri di inserimento negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla consultazione dei regolamenti e dell'[Avviso dell'8 gennaio 2024](#) pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2882 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione \(UE\) 2018/886 e \(UE\) 2020/502](#)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882, la Commissione europea ha disposto la sospensione dal 01/01/2024 al 31/03/2025 dell'applicazione:

- dei dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dagli Stati Uniti d'America dei prodotti elencati negli allegati I e II del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/886](#);
- dei dazi addizionali ad valorem del 20 %, 7 % e 4,4 % sulle importazioni dagli Stati Uniti d'America dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/502](#).

Tale provvedimento giunge a seguito del vertice UE-USA tenutosi a ottobre 2023, nel quale gli Stati Uniti hanno informato la Commissione dell'intenzione di prorogare per un ulteriore periodo di tempo i contingenti tariffari vigenti sulle importazioni negli Stati Uniti di prodotti di acciaio e alluminio dell'UE.

La suddetta sospensione è ritenuta necessaria alla luce della proroga dei contingenti tariffari da parte degli Stati Uniti e per consentire all'Unione e agli Stati Uniti di far progredire la cooperazione in corso, anche nell'ottica dell'eliminazione dei rispettivi dazi.

[Regolamento \(UE\) 2023/2880 del Consiglio, del 19 dicembre 2023, che modifica il regolamento \(UE\) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali](#)

Con il regolamento in oggetto, pubblicato il 29 dicembre scorso, il Consiglio europeo ha aggiornato e sostituito l'allegato al regolamento (UE) 2021/2283, recante l'elenco dei contingenti tariffari autonomi dell'Unione europea.

Tali contingenti, modificati in termini di tipologia di prodotti interessati e volumi contingentali, vengono adottati per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti.

Il regolamento, cui si rimanda per approfondimenti, è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.



[Regolamento \(UE\) 2023/2890 del Consiglio, del 19 dicembre 2023, che modifica il regolamento \(UE\) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali](#)

Con il Regolamento in trattazione, il Consiglio europeo ha provveduto ad aggiornare l'allegato del regolamento (UE) 2021/2278, contenente l'elenco dei prodotti oggetto di sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune dell'Unione, che possono essere importati nell'Unione ad aliquota daziaria ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo.

Tali sospensioni vengono adottate, su richiesta degli operatori economici e dopo un attento esame da parte dei competenti servizi dell'Unione, per taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione Europea è inesistente o inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici unionali.

Il regolamento, cui si rinvia per la consultazione dell'elenco dei prodotti interessati, è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

[Decisione n. 1/2021 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania, del 23 luglio 2021, che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa](#)

Con la decisione in trattazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale UE l'11 dicembre 2023, l'Unione europea e la Repubblica di Albania hanno convenuto di applicare le norme di origine basate su quelle della *convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee* modificata, utilizzabili bilateralmente come norme di origine **alternative** a quelle stabilite nella Convenzione. Quanto precede, in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

Il protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell' *Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra*, è quindi sostituito dalle nuove disposizioni contenute nell'allegato alla Decisione in trattazione, a cui si rimanda per approfondimenti applicativi.

Le norme di origine *cd.* «transitorie» sono applicabili, negli scambi con l'Albania, a decorrere dal 1 settembre 2021.



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2770 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche in conformità del regolamento \(CE\) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio](#)

Il Regolamento (UE) 2023/2770, in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche elencate nell'allegato del regolamento sopra citato, quando queste ultime provengano dai paesi di origine indicati nella tabella inserita in calce al Regolamento .

A seguito della 18a e 19a sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è stato rilevato che il divieto di introduzione nell'Unione non è più necessario per alcune specie mentre deve essere introdotto per altre. Sono stati quindi modificati gli allegati A e B a cui si rimanda per i dettagli.

[Regolamento Delegato \(UE\) 2023/2616 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica il regolamento \(UE\) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso](#)

Con la finalità di assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici, l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 è stato aggiornato in seguito alla revisione degli elenchi di controllo adottati dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni modificati nel 2022.

L'elenco dei prodotti a duplice uso contenuto nell'allegato al Regolamento in trattazione attua gli accordi internazionali sul controllo dei beni dual use, in particolare per quanto attiene al gruppo Australia, al regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), al gruppo dei fornitori nucleari (GFN), all'intesa di Wassenaar e alla convenzione sulle armi chimiche (CWC).

Si ricorda che i prodotti a duplice uso (o "dual use") sono quei beni, inclusi il software e le tecnologie che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile e vengano progettati e venduti a tale scopo, potrebbero anche essere impiegati a scopi militari.

Tali prodotti si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati e costruiti per uso militare.

Sull'argomento si segnala anche la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'[Avviso dell'11 gennaio 2024](#), con cui ADM rende nota l'avvenuta pubblicazione da parte della Commissione delle cosiddette «[tavole di correlazione dual-use -TARIC](#)» aggiornate.



La Commissione pubblica i valori standard per la determinazione delle emissioni incorporate durante il periodo transitorio CBAM e gli orientamenti aggiornati sugli obblighi di comunicazione

Il 22 dicembre 2023 la Commissione Europea ha pubblicato i valori standard che possono essere utilizzati per determinare le emissioni incorporate nelle merci importate (ad eccezione dell'energia elettrica) coperte dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) durante il periodo transitorio che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.

I valori di default erano molto attesi e saranno indispensabili, in questa prima fase, per gli importatori che non dispongono di tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle prime relazioni CBAM.

Nel dettaglio:

- per le prime tre relazioni trimestrali, i dichiaranti possono comunicare le emissioni incorporate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione Europea senza limiti quantitativi;
- a partire dal terzo trimestre del 2024 e fino alla fine del 2025, i dichiaranti potranno ancora comunicare le emissioni sulla base di stime, ma solo per *beni complessi* e con un limite del 20% delle emissioni totali incorporate.

Questi valori predefiniti saranno rivisti periodicamente tenendo conto dei dati raccolti nel corso del primo periodo di riferimento e del feedback sia da parte dei produttori di merci CBAM UE che extra UE.

Nel registro transitorio CBAM sono state integrate semplificazioni per l'inserimento dei dati, quali:

- un'opzione per la registrazione dei dati sulle emissioni di un bene specifico da riutilizzare nelle relazioni successive (fattibile a partire dalla seconda relazione trimestrale di aprile 2024);
- un'opzione per richiamare il report precedente aggiornando le quantità importate;
- un'opzione per la creazione di report dei dati basata su un file XML per consentire ai dichiaranti di automatizzare il proprio processo per riutilizzare i dati dei report precedenti ogni volta che siano appropriati.

Per i *gestori*, il periodo di riferimento predefinito è di dodici mesi per consentire loro di raccogliere dati rappresentativi che riflettano le operazioni annuali di un impianto.

Il periodo di rendicontazione di dodici mesi può essere costituito dall'anno solare o, in alternativa, dall'anno fiscale. I gestori, tuttavia, possono anche scegliere un periodo di riferimento alternativo di almeno tre mesi se l'impianto partecipa a un sistema MRV ammissibile e il periodo di riferimento coincide con i requisiti di tale sistema MRV.

La Commissione continuerà a lavorare per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione e per agevolare la presentazione di determinati dati commerciali direttamente dai produttori di paesi terzi al registro CBAM prima del secondo periodo di riferimento nel 2024.

La Commissione ha, inoltre, aggiornato i documenti di orientamento, in particolare per quanto riguarda il calendario dei periodi di riferimento e le informazioni contenute nelle relazioni CBAM. Anche il modello elettronico di informazioni, che può essere utilizzato dai gestori degli impianti per comunicare informazioni sulle emissioni incorporate dei loro beni ai dichiaranti, è stato parzialmente revisionato.



[UE-Cile: firmati accordi commerciali e politici moderni e ambiziosi](#)

L'UE e il Cile hanno firmato, in data 13 dicembre, un accordo quadro avanzato e un accordo commerciale interinale che mirano a rafforzare la cooperazione politica e a promuovere gli scambi e gli investimenti.

Gli accordi sono volti alla creazione di nuove opportunità economiche per entrambe le parti, promuovendo nel contempo valori condivisi, compresi impegni sostanziali e disposizioni specifiche in materia di diritti umani, commercio sostenibile e parità di genere.

L'accordo commerciale interinale consente una rapida entrata in vigore delle norme commerciali modernizzate e scadrà automaticamente una volta entrato in vigore l'accordo quadro avanzato.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2780 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/1039 per quanto riguarda la proroga della sospensione di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG](#)

Il regolamento (UE) 2023/2663 del 22 novembre scorso ha prorogato al 31 dicembre 2027 il periodo di applicazione del regolamento (UE) 978/2012, relativo al Sistema di Preferenze Generalizzate dell'Unione Europea (preferenze commerciali concesse dall'UE ai paesi in via di sviluppo), al fine di garantire l'applicazione ininterrotta di tale sistema in attesa del completamento della procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un nuovo regolamento in materia.

In previsione dell'adozione di tale nuovo regolamento SPG e della scadenza del periodo di applicazione del regolamento 978/2012, il periodo di validità delle sospensioni delle preferenze tariffarie SPG elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione era stato stabilito dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (un anno).

A fronte della proroga al 31 dicembre 2027 dell'applicazione del Sistema vigente, il regolamento in trattazione provvede a riportare la validità delle suddette sospensioni al periodo standard di tre anni previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012. Le sospensioni delle preferenze tariffarie SPG previste dal regolamento 2022/1039 si applicheranno, dunque, fino al 31 dicembre 2025.

[Comunicato del 7 dicembre 2023 - I paesi paneuromediterranei \(PEM\) hanno convenuto di sfruttare appieno il potenziale commerciale nella regione - Comitato Misto della Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee \(PEM\) - Raccomandazione n. 1/2023 del 7 dicembre 2023 sull'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente](#)

Il 7 dicembre 2023 il comitato misto PEM ha adottato le norme di origine nuove e modernizzate che mirano ad aumentare gli scambi commerciali tra l'Unione europea e i paesi limitrofi della regione paneuromediterranea (PEM).

Le norme di origine **saranno attuate a decorrere dal 1° gennaio 2025** e modernizzeranno tutti gli accordi commerciali preferenziali tra i 24 partner commerciali PEM, rendendo le pertinenti "norme di origine" in tali accordi più flessibili e favorevoli alle imprese.

Il comitato misto PEM ha inoltre convenuto di sviluppare l'uso della certificazione elettronica dell'origine al fine di semplificare ulteriormente le formalità doganali; viene raccomandato alle parti contraenti di accettare i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente e presentati all'importazione, previo il rispetto di determinate condizioni. Ciascuna parte contraente dovrà comunicare, la data a partire dalla quale inizierà a rilasciare certificati di circolazione elettronici.

Per approfondimenti, si invita a consultare la Raccomandazione.



[Direttiva delegata \(UE\) 2024/242 della Commissione, del 27 settembre 2023, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 20 febbraio 2023](#)

Con l'adozione della direttiva delegata in rassegna, la Commissione ha provveduto ad aggiornare l'allegato della direttiva 2009/43/CE (che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa) per adeguarlo [all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea](#), cui deve tassativamente corrispondere.

Tale elenco è stato oggetto di vari aggiornamenti, da ultimo quello adottato il 20 febbraio 2023.

[Decisione n. 1/2023 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina dell'11 dicembre 2023 che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa](#)

Con l'adozione della decisione n. 1/2023 dell'11 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L, in data 18 gennaio 2024, il Consiglio di stabilizzazione UE-Bosnia Erzegovina ha stabilito che il protocollo n.2 dell'accordo bilaterale in vigore, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» sia sostituito dalle regole previste dalla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee modificata, applicabili bilateralmente e in via transitoria, alternativamente alle regole della Convenzione originale, fino all'effettiva entrata in vigore della Convenzione PEM modificata.

La decisione è entrata in vigore e si applica dal giorno dell'adozione (11 dicembre 2023).



PROVVEDIMENTI RELATIVI A MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI

Istituzione misure definitive:	
1.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2758 della Commissione, del 12.12.2023
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione
Prodotto:	Prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 e 7226 91 99
Origine:	Repubblica federale del Brasile, Repubblica islamica dell'Iran, Federazione russa.
Tipologia:	Dazio antidumping definitivo
Aliquota:	Aliquote generali: <ul style="list-style-type: none"> - Brasile: 63 EUR/Tonnellata netta (presenti aliquote individuali ridotte); - Iran: 57,5 EUR/Tonnellata netta (presenti aliquote individuali ridotte); - Russia: 96,5 EUR/Tonnellata netta (presenti aliquote individuali ridotte)
Altro:	ADM - Comunicazione TAR N.2023- 066 del 13.12.2023



[Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 29 novembre 2023 - Determinazione del saggio degli interessi legali.](#)

Con il decreto in trattazione, pubblicato in GU, Serie Generale n.288 del 11.12.2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2024 (per l'anno 2023, tale tasso era del 5%).

Si ricorda che tale tasso deve essere utilizzato ai fini del calcolo degli interessi nei casi di ravvedimento operoso.



[Agenzia Dogane e Monopoli - Circolare 27/2023 del 04.12.2023 - Attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO \(Operatore Economico Autorizzato\) ai sensi dell’art. 27, par. 1, lettera B\) del Regolamento di Esecuzione UE N.2447/2015](#)

Con la Circolare n. 27, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce una panoramica aggiornata sull’attività formativa per il conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO, fornendo i necessari riferimenti normativi e richiamando precedenti Determinazioni Direttoriali emesse in materia.

Oltre alla durata, al programma formativo, alle modalità di erogazione della formazione e a quelle di verifica e accreditamento per gli enti erogatori, l’Agenzia stabilisce per i soggetti che abbiano ottenuto la qualifica professionale in uno dei corsi accreditati dall’Agenzia l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza biennale, tramite percorsi formativi della durata di **almeno trenta ore** su una o più delle materie previste per i corsi accreditati.

Per approfondimenti, si rimanda alla consultazione della circolare.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 04.12.2023- Accordo tra Comunità europea del carbone e dell'acciaio e Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio - chiarimenti](#)

L’ADM, nel chiarire alcuni dubbi relativi alle problematiche nelle transazioni commerciali Italia -Turchia, espressi dagli operatori, in particolare per quanto attiene alla documentazione da utilizzare sulla base all’Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia, rende noto che occorre considerare i codici merci 7220.20.41.00, 7220.20.49.00, 7220.20.81.00 e 7220.20.89.00 quali prodotti contemplati dall’Allegato I dell’Accordo e perciò appartenenti alla “Lista CECA” (di cui l’ADM pubblica [l’adattamento tecnico](#) delle voci del Sistema Armonizzato, condiviso a livello unionale nell’anno 2015).

Pertanto, i prodotti delle voci doganali sopra citate, originari di una delle due parti e movimentati tra i due territori (UE e Turchia), beneficiano delle disposizioni dell’Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:

- a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1;
- b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED;
- c) nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, dell’Accordo, di una dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

Per i prodotti non contemplati dalla Lista CECA e le merci diverse dai prodotti agricoli può essere presentato un certificato di circolazione ATR.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione del 14.12.2023- Sistema di esportazione e transito- Istruzioni operative per la gestione della procedura di soccorso \(c.d. fall back\)](#)

L’ADM fornisce le istruzioni operative per la gestione della procedura di *fall back* riferita alle operazioni di esportazione e transito, in caso di indisponibilità del sistema informatico doganale nazionale.

La procedura, che prevede la presentazione della dichiarazione in formato cartaceo, per successivo inserimento telematico alla ripresa del funzionamento dei sistemi, è applicabile alle operazioni di esportazione o transito di merci indifferibili e/o urgenti.

Nell’eventualità dell’indisponibilità dei sistemi, tale procedura sarà attivabile previa comunicazione dalla *Direzione organizzazione e digital transformation* di ADM agli Uffici Doganali e agli operatori economici.

Si rimanda alla consultazione del documento per gli approfondimenti operativi del caso.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 03.01.2024 - Credito Doganale Triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali \(periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024\)](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, a fronte della rilevazione del tasso Euribor a 6 mesi nella misura del 3,912% alla data del 15 dicembre 2023, il saggio applicabile alle dilazioni del pagamento dei diritti doganali concesse dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 agli operatori del Porto Franco di Trieste («Credito Doganale Triestino» di cui alla Circolare ministeriale n. 7207 del 18 giugno 1923 e successive modifiche) è pari allo 0,165% annuo, corrispondente al tasso vigente fissato ai sensi dell'articolo 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.) di cui a D.P.R. n. 43/1973.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 maggio 2019, tale tasso risulta infatti più favorevole rispetto al 50% del tasso Euribor a 6 mesi, calcolato nella misura dell'1,956%.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 25 gennaio 2024 -Tasse e diritti marittimi -Aliquote anno 2024](#)

Con l'avviso dell'ADM in esame sono state rese note le aliquote in vigore per tasse e diritti marittimi nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2024 ed il 31 gennaio 2025, adeguate al tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT.

L'avviso contiene due tabelle: Tabella A, valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste e Tabella B, valida per i soli punti franchi del porto di Trieste.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 2/2024 del 17.01.2024. Contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale. Chiarimenti a seguito delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente introdotte dal D.LGS. N. 219 del 2023.](#)

Con la Circolare in commento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti sulle tempistiche del contraddittorio a fronte delle modifiche introdotte allo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) con il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

Tale decreto ha stabilito che, per consentire il contraddittorio, l'amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto impositivo e garantirgli un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell'emissione dell'atto definitivo, per consentirgli l'accesso agli atti e la formulazione di eventuali controdeduzioni.

La nuova normativa ha inoltre abrogato il precedente comma 7 dell'art. 12 dello Statuto, che, sull'argomento, per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali, rinviava alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e richieste da parte del contribuente).

Sul punto, l'ADM ha chiarito che, sebbene nello Statuto aggiornato non siano più presenti riferimenti espliciti a tale termine derogatorio previsto per il contraddittorio in materia doganale, il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni continua ad applicarsi a tale fattispecie in virtù di quanto previsto dalla sovraordinata normativa unionale (in quanto tale, direttamente applicabile). Il riferimento è, in particolare, all'articolo 22, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), che prevede che, *prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali gli devono comunicare le motivazioni su cui intendono basarla dandogli la possibilità di formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta.*

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione della circolare.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 5/2024 del 29.01.2024. Modalità di gestione semplificata dei negozi ex articolo 128 T.U.L.D. \(Duty Free Shops\) - DFS SEMPLIFICATO](#)

Attraverso la circolare in trattazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta per fornire chiarimenti e istruzioni aggiornate in relazione alla gestione della merce (introduzione e cessione ai viaggiatori) nei negozi operanti nella cosiddetta «area non Shenghen» degli aeroporti, vale a dire i *Duty Free Shops (DFS)*.

Diramata al fine di aggiornare le istruzioni operative alla luce dell'evoluzione della normativa doganale unionale, la circolare ribadisce la validità delle disposizioni contenute nella circolare 179D/2000 e in alcuni successivi documenti di prassi per quello che la circolare definisce il "DFS Ordinario", cui viene ora affiancato il cosiddetto "DFS Semplificato".

Tale modello semplificato, ai fini della cui gestione la circolare fornisce dettagliate istruzioni, è subordinato al possesso da parte del gestore della qualifica di AEO-C (Operatore Economico Autorizzato per le semplificazioni doganali), in quanto presuppone l'utilizzo di specifiche semplificazioni previste per gli operatori così qualificati (*ad esempio l'esonero dalla presentazione delle merci e l'EIDR-iscrizione nelle scritture del dichiarante*).

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla circolare, che contiene indicazioni esaustive in merito a tutti gli aspetti interessati (tipologia di prodotti vendibili alle varie categorie di viaggiatori, prezzi di vendita, requisiti di codifica dei prodotti, requisiti di tenuta contabile, trattamento delle differenti categorie di prodotti da introdurre e/o estrarre dai duty free e relativi adempimenti doganali, iter di richiesta, rilascio e controllo dell'autorizzazione al DFS semplificato, etc.).



[Commissione Europea - Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2707 del 5/12/2023 - modifica del regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/1637 - norme e procedure relative ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall'accisa e il ricorso a documenti di riserva](#)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2707, la Commissione Europea modifica il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/1637 della Commissione, del 5 luglio 2022](#) riguardante le norme e le procedure relative ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall'accisa.

Tale ultimo regolamento stabilisce norme concernenti l'uso di documenti nell'ambito della circolazione di prodotti in sospensione di accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo, mentre non stabilisce norme relativamente ai casi in cui si riscontrino casistiche di indisponibilità dei sistemi informatici o incoerenze.

In quest'ultima fattispecie, viene quindi previsto che il risultato della verifica effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione venga comunicato dallo Stato membro di spedizione allo speditore per i prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall'accisa.

Si prevede, ancora, che qualora l'indisponibilità del sistema informatico nello Stato membro di spedizione persista al momento dell'arrivo in loco dei prodotti, le autorità competenti di tale ultimo Stato trasmettano senza indugio tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Il regolamento, cui si rimanda per approfondimenti, è entrato in vigore il 27 dicembre 2023 e si applica a decorrere dal 13 febbraio 2024.



[Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica \(MASE\) - Decreto 25/10/2023 - Determinazione dell'ammontare del conguaglio del contributo 2022 e dell'ammontare provvisorio del contributo 2023 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano \(OCSIT\) per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere](#)

Con il decreto in esame, il MASE ha stabilito il conguaglio del contributo per l'anno 2022 e l'ammontare provvisorio del contributo 2023 all'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere (*acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano*), come previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che deve essere posto a carico dei soggetti obbligati.

Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza è assicurato dai soggetti (previsti all'art. 3 comma 7 del citato decreto legislativo) che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile e jet fuel del tipo cherosene e dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo gli altri prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per un quantitativo, complessivo superiore a 50 mila tonnellate.

[Decreto del Presidente della Repubblica - DL 18/10/2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2023, n. 191 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili](#)

Il [decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](#), coordinato con la [legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191](#), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023](#), tra le varie disposizioni ne introduce alcune rilevanti ai fini accise e imposte sui consumi:

- l'articolo 6-bis, estende, a decorrere dal 1° maggio 2024, ai **prodotti destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione privi di nicotina e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione**, anche non direttamente vaporizzabili, l'imposta di consumo già prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (ex art. 62-quater del D.Lgs. 504/1995).

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, definirà un termine per lo smaltimento delle scorte non conformi.

- L'articolo 7, comma 1, modifica il meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti, collegandolo al maggior gettito IVA. La norma introduce variazioni nei criteri di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio; l'adozione del decreto è condizionato all'aumento del prezzo di quest'ultimo rispetto al mese precedente tenendo conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto.
- L'articolo 7, comma 1-bis, prevede che per fruire delle aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, caratterizzati da una superficie inferiore a 5.000 metri quadrati e ubicati in municipalità montane svantaggiate, nonché in comuni prealpini, pedemontani o in aree pianeggianti non irrigate, possono ora essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario dei suoli gestiti mediante locazione o comodato.



[Agenzia Dogane e Monopoli - Avviso 726277 del 05/12/2023 - e-DAS circolazione tra Stati UE ed e-AD - Avvio sperimentazione EMCS fase 4.1](#)

L'Agenzia delle Dogane ha informato le associazioni di categoria che, a partire dal 13 febbraio 2024, sarà operativa la Fase 4.1 di EMCS (Excise Movement and Control System) per e-DAS ed e-AD.

Questa fase, in conformità al [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2021/2266](#), introduce due campi opzionali nell'IE815/IE801 per la dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche.

Ulteriori modifiche riguardano l'integrazione tra il sistema doganale di esportazione e EMCS per i movimenti di prodotti ad accisa sospesa accompagnati da e-AD, con l'adozione di nuovi messaggi «Bx» in sostituzione del precedente ECS fase 2 (Export Control System) e del messaggio «ET».

La documentazione tecnica è disponibile online sul Sistema Telematico Doganale. L'ambiente di prova è fruibile a partire dal 7 dicembre 2023 e l'entrata in funzione dell'ambiente reale o d'esercizio è prevista per il giorno 13 febbraio 2024.

[Agenzia Dogane e Monopoli - Circolare n. 29 del 21/12/2023 e Circolare n. 30 del 27/12/2023 - Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale di gas e energia elettrica](#)

L'Agenzia delle Dogane, attraverso la [circolare n. 29 "Dichiarazione annuale per il Gas Naturale. Anno d'imposta 2023. Istruzioni per la compilazione"](#) e la [circolare n. 30 "Dichiarazione annuale per l'energia elettrica. Anno d'imposta 2023. Istruzioni per la compilazione"](#), ha comunicato le modifiche alle modalità di presentazione e compilazione delle già citate dichiarazioni annuali. In conformità all'articolo 53, commi 8 e 9, del [Dlgs 504/95 \(Testo Unico delle Accise\)](#), i soggetti obbligati del settore sono tenuti a presentare le dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale entro il mese di marzo 2024. Per l'anno d'imposta 2023, sono state apportate modifiche ai contenuti di tali dichiarazioni. Le circolari corredate delle relative istruzioni, sono fruibili ai seguenti link: [Gas Naturale](#) - [Energia Elettrica](#).

[Agenzia Dogane e Monopoli - Avviso 740339 del 12/12/2023 - Invio telematico comunicazioni mensili dei soggetti distributori nel settore del gas naturale - Aggiornamento tracciati record](#)

Con l'avviso in esame, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato che, per l'invio telematico delle comunicazioni mensili di gas naturale da parte dei soggetti distributori, dal 1° dicembre 2023 è disponibile l'ambiente di test, come già previsto dalle disposizioni stabilite nella [Determinazione Direttoriale prot. 476906/RU](#) del 22 dicembre 2020.

Particolarmente significativa è l'introduzione del nuovo campo "Tipologia utente della distribuzione" nel tracciato record dei soggetti distributori di gas naturale. Si sottolinea che il corretto riempimento di questo campo attiverà controlli specifici sull'identificativo dell'utente della distribuzione. In situazioni di esito negativo, potrebbe verificarsi il rigetto della comunicazione stessa.

Questo nuovo elemento richiede una valorizzazione obbligatoria a partire dalle comunicazioni mensili relative a gennaio 2024. Per i soggetti interessati, [l'ambiente di esercizio è operativo dal 1° febbraio 2024](#).

I tracciati record aggiornati, pubblicati nella sezione dedicata ai Servizi Digitali/Web Service sul portale dell'Agenzia, sostituiscono integralmente quelli precedenti.



[Agenzia Dogane e Monopoli - Circolare n. 3 del 18/01/2024 - Alcole etilico destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione \(NC 2710 12\) - Formula di denaturazione speciale - Vincoli di circolazione e di deposito](#)

Con la Circolare in commento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in relazione alla destinazione dell'alcole etilico alla preparazione di benzina per uso carburazione.

È opportuno evidenziare che l'[articolo 2-quater del D.L. del 10 gennaio 2006, n. 2](#), a partire dal 1° gennaio 2007, ha introdotto l'obbligo, per chi utilizza benzina e gasolio derivati da fonti non rinnovabili, di consumare una quota minima di carburanti provenienti dalla biomassa. Nel corso degli anni l'evoluzione [normativa europea](#) e [nazionale](#) sulla riduzione delle emissioni di gas serra ha portato a un aumento graduale di questa quota e alla diversificazione dei carburanti sostenibili: a partire dal 2023, si è stabilito che la percentuale di biocarburanti miscelati alla benzina dovesse essere almeno dello 0,5%, percentuale che nel 2024 aumenta all'1% e a partire dal 2025 sarà pari al 3%.

Per raggiungere questi obiettivi, si è proposto l'utilizzo di alcool etilico come additivo della benzina (codice NC 2710 12) in quantità sufficiente per mantenere il prodotto energetico classificato nella stessa sottovoce (2710 12) e soggetto all'accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per la benzina stessa («alcol DS»).

Le disposizioni illustrate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relative all'accertamento, alla circolazione e al deposito di tali carburanti prevedono:

- nei casi di specie la denaturazione dell'alcool destinato alla miscelazione con la benzina. Questo avverrà aggiungendo un litro di benzina per ogni ettolitro anidro di alcool etilico, misurato a 15°C;
- che la denaturazione si svolga nei depositi fiscali di produzione o importazione e nei depositi doganali autorizzati;
- che la circolazione dai depositi di denaturazione a quelli di utilizzazione dell'alcool avvenga con l'e-AD, accompagnato da una cauzione pari al 10% dell'accisa gravante, calcolata sulla base dell'aliquota vigente per la benzina;
- la presentazione di una denuncia integrativa all'Ufficio delle dogane competente da parte del deposito fiscale;
- la possibilità, per il depositario autorizzato, di richiedere l'autorizzazione per denaturare l'alcol etilico non denaturato previa presentazione di una denuncia integrativa all'Ufficio delle dogane competente; dopo ogni operazione e/o estrazione di benzina additivata con alcol DS è previsto l'invio all'ADM dei relativi dati telematici entro il giorno successivo.

I depositari autorizzati con impianti di additivazione di etanolo DS alla benzina devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa.



[Agenzia Dogane e Monopoli - Circolare n. 1 del 10/01/2024 - Regime impositivo della birra a decorrere dal 1° gennaio 2024](#)

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 1 in esame, ha comunicato che dal 1° gennaio 2024, è entrato in vigore il nuovo regime impositivo per le accise sulla birra. Ciò prevede l'introduzione delle modifiche qui di seguito espresse:

- l'aliquota normale di accisa di 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato, come specificato nella [legge n. 234/2021](#) e modificato dal [D.L. n. 198/2022](#), convertito con modifiche dalla [legge n. 14/2023](#);
- l'aliquota ridotta del 40% per la birra immessa in consumo da microbirrifici e piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
- l'applicazione dell'aliquota normale di accisa anche per le fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.

Il venir meno dei benefici previsti per i piccoli birrifici artigianali aventi la predetta produzione annua, non esonera gli stessi dagli obblighi di presentazione entro il 31 gennaio 2024 della dichiarazione riepilogativa riportante il volume della birra, realizzata e condizionata; analogo obbligo permane per i soggetti obbligati nazionali per il prodotto ricevuto direttamente da una fabbrica di birra avente tali caratteristiche con sede in un altro Paese dell'Unione europea (vgs art. 10-bis del Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 4 giugno 2019, come modificato dal [D.M. 21 marzo 2022](#)).

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 Gennaio 2024 - LUB Tracciabilità oli lubrificanti - Nuova funzionalità selezione del punto di ingresso sul territorio nazionale](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che dal 23 gennaio è stata sviluppata la nuova funzionalità di selezione del punto di ingresso sul territorio nazionale degli oli lubrificanti rendendone disponibili alcuni predefiniti e rappresentandoli su un'apposita mappa.

In alternativa, gli utenti possono scegliere un punto di ingresso a loro piacimento sulla mappa, fornendo eventualmente ulteriori dettagli utili, rendendolo così visibile solo all'utente stesso in sessione.

In entrambi i casi il punto di ingresso viene collegato al CAR che sarà rilasciato.



[Agenzia Dogane e Monopoli - Determinazione Direttoriale Prot.: 3561/RU del 02/01/24 - Determinazione aliquota imposta di consumo sui prodotti di cui all'articolo 62 quater del decreto 26/10/1995, n. 504](#)

Con la determinazione in esame si stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2024, l'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione sarà pari a:

- euro 0,133431 il millilitro per quelli contenenti nicotina e
- euro 0,088954 il millilitro per quelli privi di nicotina.

[Agenzia Dogane e Monopoli - Determinazione Direttoriale Prot.: 3562/RU del 02/01/2024 - Fissazione accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui prodotti a essi assimilati a decorrere dal 1° gennaio 2024](#)

La [Determinazione Direttoriale Prot.: 3562/RU del 02 gennaio 2024](#) si basa sull'[articolo 39-terdecies](#) del D.Lgs. 504/1995 sopra modificato dalla [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) (legge di bilancio 2023).

Dal 1° gennaio 2024, l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione è ridefinita al 38% per l'anno 2024, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi [dell'articolo 39-quinquies](#) e all'equivalenza di consumo convenzionale, determinata sulla base di apposite procedure tecniche. [La tabella dei prezzi e delle imposte](#), parte integrante della determinazione, è aggiornata con l'indicazione dell'IVA, dell'aggio ai rivenditori e del prezzo stabilito dai fabbricanti e importatori.

La Determinazione Direttoriale, per effetto della predetta modifica dell'accisa, aggiorna la tabella di prezzi e imposte dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei prodotti ad essi assimilati.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale 28798/RU del 17/01/2024 - Contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti dei tabacchi lavorati](#)

Con la determinazione in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli definisce le modalità per la legittimazione della circolazione dei prodotti dei tabacchi lavorati in base al [decreto legislativo del 26 ottobre 1954, n. 504](#) attraverso l'applicazione di contrassegni specifici su singoli confezionamenti destinati al mercato nazionale. I contrassegni vengono realizzati con tecniche di sicurezza avanzate ed elementi in grado di assicurare un'ideale protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Per ottenere i contrassegni di legittimazione, i depositari autorizzati e i rappresentanti fiscali dei venditori stabiliti in altri Stati Membri inoltrano apposita richiesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo i termini e le modalità stabilite dalla stessa; la richiesta, corredata dall'attestazione di versamento, viene effettuata attraverso una procedura informatizzata chiamata "Gestione Contrassegni".

La direttoriale in oggetto stabilisce le modalità di fornitura dei contrassegni di legittimazione, specificando i formati disponibili e i relativi prezzi:

- formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi in fogli € 614,50;
- formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi in fogli € 465,50;
- formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi in fogli € 310,40;
- formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
- formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
- formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.

Il costo dei contrassegni di legittimazione non è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

Il depositario autorizzato, che fabbrica o detiene i prodotti dei tabacchi lavorati, e il venditore di prodotti già immessi in consumo in altro Stato Membro dell'Unione Europea (SM) devono nominare un rappresentante fiscale esclusivamente per la richiesta di fornitura di contrassegni di legittimazione ai sensi dell'[articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#).

Questi ultimi, per procedere alla nomina, devono inviare una comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornendo le informazioni dettagliate del rappresentante fiscale e allegando apposita autocertificazione.

Viene infine abrogata la [determinazione direttoriale del 28 agosto 2018, prot. n. 148517/RU](#) che prevedeva i contrassegni di Stato legittimanti la circolazione dei prodotti e loro caratteristiche.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 6 febbraio 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

